



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0002571**
del 28/02/2017 ore 08:51:11
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO:adv

Roma, 27 FEB. 2017

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di FORLÌ'
Corso Mazzini, 165
7121 FORLÌ'**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 32/2017_incompatibilità_impresa agricola

Abbiamo ricevuto da una Vostra iscritta un quesito (si veda l'allegato) con il quale si chiede se la professione di dottore commercialista risulti incompatibile con l'attività di impresa agricola. Nel quesito si precisa che l'attività agricola verrebbe svolta in qualità di "piccolo produttore agricolo".

Sul tema, si osserva preliminarmente che la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) introdotta dall'art. 1 del d.lgs. 99/2004 individua il soggetto che, in possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate, dedica alle attività agricole indicate dall'art. 2135 c.c. almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava da tale attività almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro¹.

Ciò premesso, in riferimento al tema delle incompatibilità, si evidenzia che l'art. 4 comma 1, lett. c), del d.lgs. 139/2005 dispone l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e "*l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti*".

Come può osservarsi, la norma stabilisce una specifica ipotesi di incompatibilità tra l'esercizio della professione e lo svolgimento di attività di impresa agricola² qualora questa sia esercitata dall'iscritto per conto proprio (in nome proprio o altrui).

¹ La qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) può essere acquisita anche relativamente all'attività svolta da società di persone, società cooperative e società di capitali, qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole. In particolare in caso di società di persone e cooperative, i soci, ai fini della qualifica di IAP, devono possedere i medesimi requisiti (relativi a conoscenze e competenze, tempo di lavoro e reddito) richiesti per l'imprenditore individuale. Nel caso di società di capitali, ai fini della qualifica di IAP è necessario che l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, sia idonea a far acquisire agli stessi la qualifica di IAP.

² L'art. 2135 (*Imprenditore agricolo*) c.c. dispone:

"1. È imprenditore agricolo il soggetto che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Si evidenzia altresì che l'incompatibilità è esclusa se (art. 4, co. 2) *"l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico"*. Tale disposizione delinea i limiti entro i quali ricorre l'ipotesi di incompatibilità tra l'esercizio della professione e quello dell'attività di impresa. Nel caso di attività di impresa svolta dall'iscritto per proprio conto (in nome proprio o altrui), infatti, l'incompatibilità viene meno qualora l'attività d'impresa sia diretta:

1. alla gestione patrimoniale,
2. allo svolgimento di attività di mero godimento o conservative,
3. allo svolgimento di attività strumentali o ausiliari all'esercizio della professione (società c.d. di servizi),

ovvero qualora l'iscritto svolga l'incarico di amministratore in base a specifico mandato professionale. Le Note interpretative del CNDCEC, il cui ultimo aggiornamento reca la data del 1° marzo 2012, in merito alla disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 139/2005³ hanno in tal senso chiarito che l'esercizio di attività di impresa agricola, in linea di principio precluso all'iscritto, è consentito laddove tale attività si configuri come di mero godimento ovvero meramente conservativa del fondo agricolo (si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui i prodotti agricoli siano rivenduti esclusivamente per rientrare delle spese di manutenzione e conservazione del fondo agricolo)⁴. In considerazione dell'oggettiva difficoltà di individuare concretamente le ipotesi in cui tale l'attività possa configurarsi di mero godimento o meramente conservativa⁵, le citate Note interpretative hanno inoltre chiarito che, laddove l'imprenditore agricolo rivesta la qualifica di IAP, la relativa attività, se esercitata in concreto, in considerazione della sussistenza dei requisiti indicati in premessa che presuppongono una prevalenza dell'attività agricola rispetto a qualsiasi altra attività (e che, dunque, escludono che essa possa configurarsi come attività di mero godimento o meramente conservativa del fondo agricolo), risulterà sempre incompatibile con l'esercizio della professione⁶.

Nel caso di specie, dunque, l'esercizio dell'attività di impresa agricola in qualità di "piccolo produttore agricolo" è consentito esclusivamente laddove tale attività si configuri come di mero godimento, ovvero meramente conservativa del fondo agricolo, essendo preclusa in tutti gli altri casi.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione

2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

³ Vd. Informativa CNDCEC nn. 59 del 29 ottobre 2010 e 26 del 21 marzo 2012.

⁴ Le note interpretative precisano, peraltro, che ai fini della prima applicazione dell'art. 4 *"il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 139/2005 e il 31/12/2007 può ritenersi congruo ai fini della rimozione di cause di incompatibilità preesistenti. Di talché sarà da intendersi meramente conservativa, e dunque, compatibile, l'attività agricola in qualunque forma esercitata in detto lasso di tempo"*.

⁵ L'art. 4 del D.lgs. n. 139/2005, in effetti, non fornisce ulteriori indicazioni ai fini della verifica della sussistenza, in caso di esercizio di attività di impresa agricola, di una delle suddette ipotesi di esclusione dell'incompatibilità.

⁶ Vd. Note cit., par. 4.1, pag. 20.

Coord. Odini

Tumminello Giuseppina

Oggetto: I: Richiesta informazioni circa incompatibilità con l'esercizio della professione di Dottore Commercialista

Da: Claudia Montalti [mailto:claudia.montalti@gmail.com]

Inviato: domenica 29 gennaio 2017 18:09

A: Segreteria Consiglieri e Commissioni <segreteriacommissioni@commercialisti.it>

Oggetto: Richiesta informazioni circa incompatibilità con l'esercizio della professione di Dottore Commercialista

Buongiorno,

con la presente chiedo gentilmente un recapito a cui rivolgermi per una richiesta di chiarimenti circa l'incompatibilità con l'esercizio della professione di Dottore Commercialista e l'esercizio dell'attività imprenditoriale nel settore agricolo quale piccolo produttore agricolo.

Sul sito del CNDCEC, ho letto le note interpretative intitolate "*La disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D. Lgs. 28/06/2005, n. 139*" aggiornate al 1 marzo 2012. Nel frattempo sono stati implementati ulteriori aggiornamenti e/o chiarimenti?

Nel ringraziare per la cortese risposta, porgo cordiali saluti,
Claudia Montalti



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Prot. 0001426
del 01/02/2017 ore 12:39:51
Protocollo generale - Registro - E